

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 74/2021, ad iniziativa dei consiglieri Marinelli, Menghi, Cancellieri, Antonini, Serfilippi, Marinangeli, Biondi, Bilò concernente: «Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale della Regione Marche», nel testo approvato dalla I Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 20 dell' 8 febbraio 2022;

Visto l'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Alessandro Gentilucci e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 22 febbraio 2022;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 22 febbraio 2022;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 74/2021, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: «Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale della Regione Marche», nel testo approvato dalla I Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 10 dell' 8 febbraio 2022;

Udito il relatore Gianfranco Alleruzzo nella seduta n. 11 del 21 febbraio 2022;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole;
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:
 - si evidenzia l'esigenza di non precludere la concessione annuale di contributi da parte della Regione per la realizzazione e la organizzazione delle infiorate artistiche a chiunque non abbia una continuità di svolgimento di almeno dieci anni, al fine di premiare anche le nuove iniziative.

Il Presidente
F.to Gianfranco Alleruzzo

scheda ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

P.D.L. 74/2021 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE INFIORATE ARTISTICHE QUALE ESPRESSIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE DELLA REGIONE MARCHE

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La proposta di legge non presenta elementi tali da essere oggetto, di per se stessa, di giudizi avanti alla Corte di giustizia della Comunità europea e di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto ed anzi, appare compatibile con l'ordinamento internazionale e dell'Unione europea.</p> <p>In particolare con le due Convenzioni UNESCO adottate a Parigi il 17 ottobre 2003 e il 20 ottobre 2005, poi ratificate in Italia con le leggi 27 settembre 2007, n. 167 e 19 febbraio 2007, n. 19 ai sensi delle quali sono da definirsi "<i>patrimonio culturale immateriale</i>", "le c.d espressioni culturali, quelle cioè che derivano dalla creatività degli individui, dei gruppi e delle società (articolo 4, comma 3).</p> <p>- la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società (Convention on the Value of Culturale Heritage for Society), siglata a Faro nel 2005 e ratificata dall'Italia con la legge 1 ottobre 2020, n. 133; essa definisce il patrimonio culturale come: "un insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, costantemente in evoluzione. Esso comprende tutti gli aspetti dell'ambiente derivati dall'interazione nel tempo fra le persone e i luoghi" (articolo 2).</p> <p>- il Trattato dell'Unione europea, (articolo 3) e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 167), che impegnano l'Unione e gli Stati membri a tutelare la diversità culturale, religiosa e linguistica, a salvaguardare il patrimonio culturale nel rispetto delle diversità nazionali e regionali.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>La proposta risulta compatibile con il quadro normativo e dei principi costituzionali ed anzi si pone in linea con i principi dettati dall'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione.</p> <p>Il mancato riferimento alla salvaguardia dei beni immateriali sia nell'ambito delle materie di potestà legislativa esclusiva statale, sia in quelle di potestà concorrente delle regioni ha fatto avanzare la tesi che, "<i>ad esclusione degli aspetti specifici ricadenti in materie enumerate</i>" (si pensi alle arti dello spettacolo annoverabili tra le attività culturali per la parte relativa alla</p>

	<p><i>promozione ed organizzazione e quindi di competenza concorrente delle regioni), il potere di normare il settore in esame sia affidato alla potestà legislativa residuale delle regioni (G. Scialoja, La difesa del patrimonio culturale delle scuole, cit., pag. 158.</i></p> <p>Secondo altro orientamento rientrano nell'ambito della competenza concorrente (articolo 117, terzo comma, Cost.) gli aspetti relativi alla valorizzazione dei beni immateriali, alla promozione e all'organizzazione delle attività culturali (si pensi alle manifestazioni storiche, alle danze tradizionali, ecc.). Con riferimento alla funzione di valorizzazione si rammenta che la Corte Costituzionale ha avuto modo di sottolineare che, accanto ai beni culturali tutelati dalle leggi dello Stato (fra cui rientrano i supporti materiali delle espressioni di identità culturali, di cui all'articolo 7-bis del Codice) "possa essere riconosciuto, da parte della comunità regionale o locale, particolare valore storico culturale ad altri beni e attività di c.d. rilevanza culturale" (Corte cost., sent. 28 marzo 2003, n. 94), consentendo, così, alle Regioni, nel rispetto dei principi individuati dalla legislazione statale, la possibilità di identificare gli aspetti del proprio patrimonio identitario intangibile da valorizzare.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>La proposta appare compatibile con lo Statuto regionale, in particolare con l'articolo 5 (Salute, ambiente e cultura), commi 2 e 3, ai sensi del quale: "La Regione promuove le attività culturali, salvaguarda e valorizza il patrimonio storico, artistico e archeologico, favorendone la conservazione, la conoscenza, l'utilizzazione e la fruizione pubblica".</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>La proposta non incide su leggi e regolamenti regionali vigenti ed anzi è in linea con l'Accordo di collaborazione, sottoscritto a giugno 2021 dalla Regione Marche, con l'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (ICPI) del Ministero della Cultura, volto a tutelare, salvaguardare e promuovere quel settore legato alla grande tradizione popolare intesa come patrimonio identitario che specialmente nelle piccole realtà diventa occasione di crescita e stimolo dei processi di aggregazione sociale.</p>
<p>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</p>	<p>Non risulta necessario l'utilizzo di strumenti di semplificazione normativa.</p>
<p>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</p>	<p>Non vi sono proposte di legge all'esame del Consiglio regionale volte a perseguire le medesime finalità.</p>

Relazione tecnico finanziaria

sulla proposta di legge n. 74/2021 “Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale della Regione Marche”, nel testo licenziato dalla I Commissione assembleare nella seduta n.73 del 28 febbraio 2022

(art. 3 ter legge regionale n. 3/2015 - art. 84 Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale)

Art. 1 (Finalità)

L’articolo delinea le finalità della legge volte a promuovere e sostenere le infiorate artistiche e le iniziative connesse, nell’ambito del proprio territorio.
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 (Calendario regionale)

L’articolo prevede la predisposizione di un calendario regionale annuale, da pubblicare nel sito istituzionale della Regione, comprendente le informazioni utili a promuovere gli eventi tematici che saranno realizzati nel territorio regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Dal punto di vista organizzativo l’impatto di questa nuova linea di attività è ridotto trattandosi di un ambito di intervento piuttosto circoscritto al quale si può far fronte con le risorse umane e strumentali già assegnate al settore di competenza.

Art. 3 (Interventi)

L’articolo indica gli interventi finalizzati alla realizzazione del provvedimento e per i quali viene prevista la concessione di contributi.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all’articolo 6.

Art. 4

(Compiti della Giunta)

L'articolo demanda alla Giunta regionale i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti all'articolo 3 previo il parere della Commissione consiliare competente per materia.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 6.

Art. 4 bis

(Infiorate artistiche nell'ambito delle manifestazioni di rievocazione storica)

L'articolo riduce il termine previsto dalla l.r. 29/2018 per l'iscrizione delle manifestazioni al calendario regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

SOPPRESSO

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 autorizza la spesa per l'anno 2022.

A decorrere dal 2023 l'autorizzazione della spesa è rinviata alle leggi regionali di approvazione dei rispettivi bilanci.

Il comma 3 indica la copertura della spesa a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" con contestuale e equivalente incremento degli stanziamenti a carico della Missione 7 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo".

Effetti finanziari: di seguito si riporta la sintesi degli effetti finanziari.

SPESA PREVISTA PDL 74/2021 "Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorare artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale della Regione Marche"

MISS	PROG	TIT	CAP	DESCRIZ	COMPETENZA 2022	MISS	PROG	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2022	riduzione a copertura oneri PDL	Anni successivi	FONTE FINANZIAMENTO (Comunitaria, statale, regionale, finanziata con ricorso al credito)	Tabella di autorizzazione
7	1	1	CNI		50.000,00	20	1	2200110002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART.20 L.R. 11/12/2001, n. 31)	287.243,72	50.000,00	Legge di approvazione del bilancio	Regionale	Bilancio
					50.000,00						50.000,00			

Nota: l'importo riportato nella colonna concernente la "disponibilità di competenza" riferita all'anno di che trattasi è da intendersi come dato risultante dalla gestione